



COMUNE DI RIETI

Settore VI

REGOLAMENTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE MONTE TERMINILLO

CAPO PRIMO PREMESSA

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE

1.1 Presso il Comune di Rieti è istituito un SISTEMA DI QUALIFICAZIONE per l'aggiudicazione di concessioni per la:

- **TIPOLOGIA A** - Gestione ed Esercizio di impianti sciistici del Monte Terminillo;
- **TIPOLOGIA B** - Realizzazione/Ammodernamento, con relativa Gestione ed Esercizio di impianti sciistici del Monte Terminillo;
- **TIPOLOGIA C** - Realizzazione di impianti sciistici del Monte Terminillo.
-

1.2 Il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE viene attivato previa pubblicazione del relativo Avviso, ai sensi dell'articolo 128 (Avvisi sull'Esistenza di un Sistema di Qualificazione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

ARTICOLO 2 CONCESSIONI

2.1. Con il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE si intende selezionare operatori economici idonei, interessati a partecipare alle future procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto le concessioni dell'esercizio di pubblico trasporto tramite impianti a fune del Monte Terminillo.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

2.2 Il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE verrà utilizzato, eventualmente, anche per la riattivazione di impianti esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti nel comprensorio del Monte Terminillo, al fine di ricostruire un nuovo interesse turistico per la località sciistica in oggetto.

ARTICOLO 3

UTILIZZO

3.1 Il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE potrà essere utilizzato anche da altra stazione appaltante competente per la realizzazione e la gestione di impianti nuovi da realizzare nel complesso sciistico del Terminillo; l'utilizzazione potrà essere effettuata prevedendo, eventualmente, l'opzione nell'affidamento delle procedure che verranno attivate dal COMUNE DI RIETI.

3.2 Si precisa che la previsione di cui al precedente comma 3.1, comunque, non impegna la stazione appaltante competente e non riconosce alcun diritto di esclusiva agli Operatori Economici qualificati, potendo la predetta stazione appaltante decidere in piena discrezionalità di attivare una autonoma procedura di gara.

ARTICOLO 4

SCOPO

4.1 Il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ha lo scopo di individuare Operatori Economici di comprovata idoneità da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle singole procedure di affidamento:

- siano esse Procedure ristrette o negoziate di importo superiore alla soglia comunitaria;



COMUNE DI RIETI

Settore VI

- siano esse Procedure Selettive di importo inferiore alla soglia comunitaria, da tenersi mediante interpello di più ditte.

Si precisa che il COMUNE DI RIETI potrà attivare la procedura di affidamento anche in presenza di un unico Operatore Economico qualificato.

4.2 La pubblicazione del presente Regolamento e l'istituzione del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE, non costituiscono in alcun modo per il COMUNE DI RIETI l'avvio di una procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti e concessioni.

In particolare, il presente Regolamento, l'Avviso, la Richiesta di Qualifica, la documentazione e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli Operatori Economici interessati hanno il solo scopo di disciplinare la manifestazione della volontà:

- da un lato per il COMUNE DI RIETI di individuare Operatori Economici idonei;
- dall'altro per gli Operatori Economici di essere iscritti nel SISTEMA DI QUALIFICAZIONE;

senza la costituzione di alcun vincolo in capo al COMUNE DI RIETI per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE rappresenta per lo stesso COMUNE DI RIETI uno strumento da utilizzare nell'attività propedeutica alle singole procedure di affidamento attinente la realizzazione e/o l'ammodernamento e/o la gestione e l'esercizio di impianti sciistici del Monte Terminillo.

4.3 Costituisce facoltà del COMUNE DI RIETI di non utilizzare in via esclusiva il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE per le Gare che saranno espletate per l'affidamento della realizzazione e/o ammodernamento e/o la gestione/esercizio di impianti sciistici, essendo facoltà dello stesso COMUNE DI RIETI attivare una procedura autonoma che formerà oggetto di separata pubblicazione di apposito bando.

4.4 Gli Operatori Economici, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamento, per le quali il COMUNE DI RIETI intenda avvalersi del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

ARTICOLO 5 DISCIPLINA

5.1 Il presente documento costituisce il Regolamento del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE e disciplina:

- le regole con cui viene istituito e gestito il SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ed i conseguenti Elenchi;
- i requisiti che devono essere posseduti dai candidati al fine di ottenere la qualificazione.

5.2 Le disposizioni del Regolamento sono integrate dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 (*breviter* “Codice dei contratti pubblici”) e devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

5.3 Il COMUNE DI RIETI si riserva la facoltà di provvedere a:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al SISTEMA DI QUALIFICAZIONE;
- modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;

Con riferimento alla facoltà sopra attribuita al COMUNE DI RIETI, gli Operatori Qualificati o che sono interessati al procedimento di qualificazione non potranno avanzare nei confronti del COMUNE DI RIETI diritti o pretese ad alcun titolo.

Compete alla struttura tecnica del COMUNE DI RIETI procedere all’aggiornamento/modifica dei requisiti specifici di iscrizione, anche in relazione al mutare di prescrizioni normative di settore.

5.4 Della facoltà prevista dal presente articolo verrà effettuata idonea pubblicità mediante pubblico avviso.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

ARTICOLO 6

DURATA

6.1 IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE avrà durata fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

CAPO SECONDO

OPERATORI ECONOMICI

ARTICOLO 7

SOGGETTI

7.1 Potranno presentare la Richiesta di Qualificazione tutti gli operatori economici previsti dal Codice appalti.

7.2 Con riferimento alla TIPOLOGIA B e la TIPOLOGIA C, nell'ipotesi in cui la progettazione dovesse essere affidata ad un operatore economico terzo con relativo coinvolgimento nel Consorzio o nel Raggruppamento o nel contratto di rete, dovrà essere osservata la relativa disciplina prevista dal Codice appalti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; nell'ipotesi che l'attività di progettazione dovesse essere svolta con professionisti interni all'organizzazione (contratto di lavoro o altra tipologia prevista dalla legge) o in subappalto, dovrà essere indicato il nominativo ed il titolo professionale, con indicazione dell'iscrizione all'Albo professionale.

7.3 Ogni vicenda soggettiva dell'Operatore Economico richiedente la Qualificazione e/o di quello qualificato ed inserito nel SISTEMA DI QUALIFICAZIONE deve essere comunicata tempestivamente al Comune di Rieti, al fine di consentire di valutare la stessa vicenda e se del caso adottare provvedimenti conseguenti.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

ARTICOLO 8

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

8.1 La partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese e dei Consorzi Ordinari di operatori economici potrà avvenire con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 (Operatori economici) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

8.2 I consorzi di cui all'articolo 45 (Operatori economici), comma 2, lettera b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sono tenuti ad indicare in sede di Richiesta di Qualificazione per quali consorziati il consorzio presenta la stessa Richiesta di Qualificazione; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. In caso di violazione sono esclusi dal SISTEMA DI QUALIFICAZIONE sia il consorzio, sia il consorziato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 353 codice penale, in ragione della previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

8.3 I consorzi stabili di cui all'articolo 45 (Operatori economici), comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) se possiedono autonomamente tutti i requisiti richiesti, hanno la facoltà di presentare la Richiesta di Qualificazione.

8.4 È ammessa la presentazione della Richiesta di Qualificazione alle aggregazioni costituite o costituende tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8.5 I raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, devono mantenere inalterata - per tutto il periodo di efficacia dell'iscrizione nel SISTEMA DI



COMUNE DI RIETI

Settore VI

QUALIFICAZIONE - la loro composizione come risultante dalla Richiesta di Qualificazione, salvo quanto in appresso:

- gli operatori economici iscritti potranno modificare la loro natura (da singoli in associati, oppure da un raggruppamento ad altro raggruppamento), soltanto previa domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto già iscritto, e dietro presentazione di ulteriore richiesta di qualificazione del nuovo soggetto;
- una volta pervenuta la domanda di cancellazione, il soggetto già iscritto verrà cancellato definitivamente dall'elenco con effetto immediato, indipendentemente dall'esito delle operazioni di qualificazione del nuovo soggetto.

8.6 È fatto divieto alle imprese di partecipare al SISTEMA DI QUALIFICAZIONE in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia presentato la Richiesta di Partecipazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ARTICOLO 9

OPERATORI ECONOMICI ESTERI

9.1 Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 45 (Operatori economici) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

a) Fermo restando quanto di seguito esposto, agli Operatori Economici stabiliti negli altri stati membri dell'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

b) I suddetti Operatori Economici si qualificano al SISTEMA DI QUALIFICAZIONE producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a



COMUNE DI RIETI

Settore VI

dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

c) Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 (Motivi di esclusione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, il COMUNE DI RIETI potrà chiedere se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Gli Operatori Economici stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. n.445 del 2000.

d) Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

e) Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), all'Operatore Economico di altro stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia può essere richiesto di provare la sua iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

f) Operatori Economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

CAPO TERZO

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'ISCRIZIONE

ARTICOLO 10

PREMESSA

10.1 I soggetti che intendano essere iscritti nel SISTEMA DI QUALIFICAZIONE devono dimostrare:

- a) il possesso dei Requisiti Generali;
- b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- c) per la TIPOLOGIA B e la TIPOLOGIA C il possesso dell'attestato SOA e dell'iscrizione all'Albo per il soggetto indicato allo svolgimento del servizio di progettazione;
- d) il possesso dei Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;
- e) il possesso dei Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa.

I requisiti sono più specificatamente descritti nei successivi articoli.

ARTICOLO 11

REQUISITO GENERALE

11.1 Il soggetto che richiede di essere qualificato, dovrà dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (Motivi di esclusione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che qui si intendono integralmente riportati.

11.2 Con riferimento alla TIPOLOGIA B e alla TIPOLOGIA C di cui al precedente articolo 1, il requisito generale dovrà essere posseduto anche dal soggetto che svolgerà la progettazione.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

ARTICOLO 12

REQUISITO PROFESSIONALE

12.1 Il soggetto che richiede di essere qualificato dovrà dimostrare l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l'oggetto del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE per il quale si richiede l'iscrizione o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

ARTICOLO 13

ATTESTATO SOA

13.1 Per la TIPOLOGIA B e per la TIPOLOGIA C di cui al precedente articolo 1, con riferimento alla realizzazione, l'operatore economico che richiede la qualificazione deve provare il possesso dell'attestato SOA OS 31 (Impianti per la mobilità sospesa) per qualsiasi categoria rilasciato da società di organismo regolarmente autorizzata in corso di validità.

ARTICOLO 14

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

14.1 L'operatore economico che richiede di essere qualificato dovrà dimostrare per:

- **TIPOLOGIA A** - un fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) nella gestione e l'esercizio di impianti sciistici pari ad almeno € 1.000.000,00 (euro uno milioni/00);
- **TIPOLOGIA B** - aver fornito negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) almeno tre impianti sciistici collaudati positivamente e aver realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) nella gestione e l'esercizio di impianti sciistici pari ad almeno € 1.000.000,00 (euro uno milioni/00). I requisiti potranno essere provati anche con soggetti riuniti o raggruppati o a mezzo di



COMUNE DI RIETI

Settore VI

contratti di rete, il tutto nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016 o mediante avvalimento;

- TIPOLOGIA C - per la realizzazione di nuovi di impianti sciistici aver fornito negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) almeno tre impianti sciistici collaudati positivamente.

14.2 A prova della gestione dovrà essere fornito:

- a) per la gestione il dettaglio dell'impianto/impianti gestiti e l'estratto del bilancio;
- b) per la realizzazione dovrà essere presentato la relazione attestante le caratteristiche firmata dal progettista dell'impianto funiviario ed indicare il committente, allegando il contratto, oscurando il compenso previsto, e il certificato di esito positivo del collaudo.

ARTICOLO 15

REQUISITI RAGGRUPPAMENTI

15.1 In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, consorzio, reti di imprese o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) tutte le imprese costituenti il raggruppamento devono essere in possesso del Requisito Generale di cui al precedente articolo 11 e del Requisito Professionale di cui al precedente articolo 12; per la progettazione, l'iscrizione all'Albo dovrà essere provato dal soggetto indicato a svolgere tale servizio.

15.2 Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per il possesso dei Requisito Generale di cui al precedente articolo 13 e del Requisito Professionale di cui al precedente articolo 14 deve essere in capo a tutti i soggetti, mentre per i restanti requisiti si applica l'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

15.3 Per quanto riguarda il Requisito relativo all'Attestato SOA lo stesso dovrà essere posseduto dall'operatore Economico che viene indicato quale soggetto alla realizzazione



COMUNE DI RIETI

Settore VI

dell'impianto funiviario.

15.4 La capacità Economica e Finanziaria potrà essere ripartita tra i soggetti partecipanti; in ogni caso per quanto riguarda la realizzazione la capacità dovrà essere posseduta dall'operatore economico in possesso dell'Attestato SOA.

CAPO QUARTO

AVVALIMENTO

ARTICOLO 16

DISCIPLINA AVVALIMENTO

16.1 Qualora l'Operatore Economico che presenta la Richiesta di Qualificazione intenda avvalersi dei requisiti di cui al precedente CAPO TERZO di altri soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

ARTICOLO 17

REQUISITI

17.1 Resta inteso che l'impresa ausiliaria dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'Operatore Economico dovrà, pertanto, produrre la seguente documentazione:

- a) una propria dichiarazione sostitutiva in forma libera attestante il legame giuridico ed economico esistente con il soggetto ausiliario, con espresso riferimento, nel caso di operatore italiano, alle norme del codice civile;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo determinato e specifico verso il richiedente la Qualificazione e verso il Comune



COMUNE DI RIETI

Settore VI

di Rieti di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per tutta la durata della permanenza dell'Operatore Economico nel Sistema di Qualificazione, i requisiti di qualificazione interessati;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

d) autocertificazione antimafia.

L'Operatore Economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del COMUNE DI RIETI in relazione a quanto dichiarato ed hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.

17.2 Nei casi in cui il possesso di uno o più requisiti di qualificazione possa essere attestato in proprio o mediante soggetto appartenente al medesimo gruppo industriale, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, pertanto il candidato non dovrà presentare i documenti di cui al precedente punto 17.1, limitandosi a produrre la dichiarazione di cui alla lettera a) dello stesso punto 17.1.

ARTICOLO 18

DIVIETO

18.1 Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Operatore Economico richiedente la Qualificazione o che sia stato inserito nel SISTEMA DI QUALIFICAZIONE o che partecipino al SISTEMA DI QUALIFICAZIONE sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

CAPO QUINTO

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE



COMUNE DI RIETI

Settore VI

ARTICOLO 19

RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

19.1 La formazione del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE prende l'avvio mediante la procedura di iscrizione e, segnatamente, con la Richiesta di Qualificazione da parte degli Operatori Economici interessati a tutti o a due o ad uno degli affidamenti di cui alle TIPOLOGIE A), B) e C) del precedente articolo 1: dovrà essere presentata una Richiesta di Qualificazione separata se si intende partecipare a più di una TIPOLOGIA, pena l'esclusione.

19.2 Il procedimento di Richiesta di Qualificazione per l'emissione dell'eventuale provvedimento di Qualifica costituisce una procedura identica per tutti gli Operatori Economici che presenteranno Richiesta di Qualificazione, rispettando le modalità previste dal presente Regolamento.

19.3 La Richiesta di Qualificazione comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

19.4 La Richiesta di Qualificazione può essere avanzata dall'Operatore Economico che sia in possesso all'atto della presentazione della stessa Richiesta di Qualificazione dei requisiti previsti nel precedente capo terzo.

19.5 La Richiesta di Qualificazione deve essere redatta in lingua italiana; se redatta in un'altra lingua, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo nella lingua diversa dall'italiano e quello in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Operatore Economico assicurare la fedeltà della traduzione.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

ARTICOLO 20 PRESENTAZIONE

20.1 Il plico contenente la Richiesta di Partecipazione, pena la invalidità, deve essere sigillato e deve pervenire entro il termine massimo di **6 mesi** successivi la data di pubblicazione del presente sistema di qualificazione, e segnatamente nei seguenti termini:

- decorrenza dalle ore 09.00 del **15/12/2021**;
- termine ore 12.00 del **15/06/2022**.

Si precisa che per “*sigillatura*” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare all'esterno sia la denominazione del richiedente la Qualificazione, sia la seguente indicazione:

“SISTEMA QUALIFICAZIONE - IMPIANTI SCIISTICI”

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Deve inoltre essere apposta sul plico la dicitura :

“RICHIESTA QUALIFICAZIONE – NON APRIRE”.

20.2 Detto plico deve essere inviato al COMUNE DI RIETI in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale gestito dalle Poste Italiane S.p.A.;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati ed autorizzati al servizio;
- c) mediante consegna diretta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rieti, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di ciascun giorno lavorativo escluso il sabato, domenica e festivi, che ne rilascia ricevuta mediante indicazione sul plico consegnato della data e dell'ora del ricevimento.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

20.3 Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in considerazione le Richieste di Qualificazione che perverranno al COMUNE DI RIETI dopo la scadenza del termine perentorio ultimo di presentazione, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi, anche se sostitutive o aggiuntive di una Richiesta di Qualificazione precedentemente pervenuta.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata dell'URP e che pertanto, qualora il plico non venisse consegnato presso il predetto ufficio, la Richiesta di Qualificazione non sarà presa in considerazione.

ARTICOLO 21

CONTENUTO RICHIESTA

21.1 Il Plico dovrà contenere all'interno la Richiesta di Qualificazione attestante i dati dell'Operatore Economico e le generalità e il ruolo del sottoscrittore ed attestare tutti i requisiti richiesti e ogni attestazione prevista dal presente Regolamento.

21.2 La Richiesta di Qualificazione dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in carta bollata, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare l'Operatore Economico). A tale fine la stessa deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Si ricorda che dovrà essere presentato un plico per ogni Richiesta di Qualificazione nell'ipotesi di partecipazione a più TIPOLOGIE (A-B-C) e quindi una distinta Richiesta di Qualificazione.

21.3 La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore; in tal caso va allegata copia della relativa procura.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

21.4 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o rete di imprese, costituiti o costituendi, ciascun soggetto ad essi partecipante deve sottoscrivere la dichiarazione relativa alla Richiesta di Qualificazione e provare i requisiti come previsto dal presente Regolamento.

21.5 Nel caso di rete di impresa costituenda, per la quale si intende prevedere l'organo comune, dovrà essere presentata apposita dichiarazione contenente l'impegno a concludere il contratto di rete di impresa col contestuale conferimento di mandato al soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune.

ARTICOLO 22

ISCRIZIONE

22.1 L'iscrizione avviene a seguito del provvedimento da parte del COMUNE DI RIETI e può avvenire in qualsiasi momento e per tutta la durata del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.

22.2 Gli Operatori Economici, una volta qualificati, sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamento, per le quali il COMUNE DI RIETI intenda avvalersi del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.

ARTICOLO 23

MANCANZA REQUISITI

23.1 La mancanza anche di uno solo dei requisiti elencati nei precedenti articoli comporterà il rigetto della Richiesta di Qualificazione, ovvero la *Cancellazione* dal SISTEMA DI QUALIFICAZIONE da parte del COMUNE DI RIETI, in caso di successiva verifica negativa dei dati e/o informazioni fornite o di perdita dei requisiti richiesti.

23.2 La verifica verrà effettuata presso le autorità competenti.



COMUNE DI RIETI

Settore VI

CAPO SESTO

ULTERIORI INFORMAZIONI

ARTICOLO 24

TRATTAMENTO DATI

24.1 Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per la gestione del SISTEMA DI QUALIFICAZIONE e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.

ARTICOLO 25

INFORMAZIONI

25.1 Eventuali informazioni e chiarimenti, potranno essere richiesti al COMUNE DI RIETI esclusivamente attraverso la PEC sviluppolocale@pec.comune.rieti.it, indicando come oggetto: “Sistema di qualificazione impianti sciistici Monte Terminillo”.

Le risposte verranno rese note in forma anonima sul sito del COMUNE DI RIETI (“FAQ”), quindi, costituisce onere dell’Operatore Economico effettuare la verifica dell’inserimento delle risposte. Saranno prese in considerazione soltanto le richieste formulate in lingua italiana.

25.2 Il Responsabile del Sistema di qualificazione è l’Arch. Manuela Rinaldi, Dirigente del Settore VI.